

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1965

(44^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (960) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 620, 621
ADAMOLI 620

« Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1223) (D'iniziativa del deputato De Pasquale) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 619, 620
DERIU, *relatore* 619
FERRARI Giacomo 620
RESTAGNO 620

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, numero 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli

organici » (1233-Urgenza) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 616, 617, 618
CROLLALANZA 618
DERIU, *relatore* 616, 617
FABRETTI 617
GENCO 617, 618
GIANCANE 618
RICCIO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 617, 618
SPATARO 618

La seduta è aperta alle ore 17,40.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Masciale, Massobrio, Restagno, Spasari, Spataro e Tomassini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Riccio.

G U A N T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici » (1233-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1960, numero 1541, concernente norme integrative all'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U , *relatore.* Onorevoli senatori, ritengo che poche parole siano sufficienti per chiarire la portata del presente disegno di legge. Esso è necessario per sanare alcune deficienze organizzative del Ministero della marina mercantile; infatti tale Dicastero, fin dalla sua costituzione, non ha mai disposto di funzionari di concetto delle qualifiche intermedie.

Con la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, venne istituito il ruolo centrale e periferico della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile e, dopo l'inquadramento in tale ruolo del personale proveniente dal ruolo ispettivo della pesca, da quello dei disegnatori e dai ruoli aggiunti, per i posti restanti fu indetto un concorso per esami riservato al personale della carriera esecutiva della stessa Amministrazione.

I vincitori del concorso, inquadrati nella qualifica iniziale (vice segretario) alla data del 16 ottobre 1962, potranno ottenere, in base alle norme vigenti, l'avanzamento alla qualifica di segretario aggiunto solo dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica che attualmente rivestono; si tratta di personale che ha già parecchi anni di servizio prestato nei ruoli esecutivi dell'Amministrazione e che ha i titoli di studio sufficienti per ricoprire la qualifica di cui trat-

tasi. Questa, tuttavia, dovrebbe restare scoperta per quattro anni; ciò non corrisponde al trattamento riservato al personale di altre Amministrazioni in occasione della revisione dei relativi organici.

Il disegno di legge in esame propone, pertanto, di ridurre alla metà il periodo di quattro anni che il personale vincitore del concorso dovrebbe trascorrere nella qualifica inferiore a quella di segretario aggiunto; quindi la promozione a tale grado dovrebbe avvenire dopo soli due anni dalla data in cui il concorso è stato vinto.

A mio avviso, questa norma risponde dunque ad un'esigenza di giustizia; prima di tutto perchè si tratta di personale che ha già al proprio attivo parecchi anni di servizio, sia pure svolto nei ruoli esecutivi, e poi perchè, in tal modo, l'Amministrazione potrà finalmente disporre di funzionari di concetto delle qualifiche intermedie. Si tratta dunque di dare a questo personale il riconoscimento che esso merita per le funzioni che di fatto svolge e, oltre tutto, si tratta di applicare, anche nel caso del Ministero della marina mercantile, norme che hanno già favorito altri dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Vi è però da notare, onorevoli senatori, che l'interpretazione dell'articolo 1 del provvedimento, così come esso è formulato, potrebbe dar luogo a qualche equivoco; infatti, la Camera dei deputati non potrà approvare il disegno di legge che in ottobre e, pertanto, queste norme non potranno entrare in vigore che alla fine del 1965 e avrebbero così scarsa efficacia pratica. Propongo, quindi, sentiti gli organi del Ministero, di inserire, dopo il primo comma dell'articolo 1, un emendamento così formulato: « In ogni caso, le decorrenza delle promozioni di cui al comma precedente non può essere anteriore alla data del 1° gennaio 1965 ».

Comunico inoltre che su questa precisazione è d'accordo anche il Ministero del tesoro, in quanto essa dà un più sicuro significato al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . In effetti, la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento, ma ha chiesto una preci-

sazione come quella testè proposta dall'onorevole relatore.

G E N C O . A me pare che il titolo del disegno di legge non sia esatto; esso fa infatti riferimento alla « revisione dei ruoli organici » del Ministero della marina mercantile, mentre, nel testo del provvedimento, si fa cenno unicamente ai termini per le promozioni ad alcuni gradi, che vengono abbreviati.

P R E S I D E N T E . Il titolo riporta l'intitolazione della legge che, con questo provvedimento, s'intende modificare.

D E R I U , *relatore*. Le norme di cui trattasi intendono modificare solamente l'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, il cui titolo è: « Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici ».

F A B R E T T I . A nome del Gruppo politico cui appartengo, dichiaro di essere favorevole al provvedimento in esame, nonchè all'emendamento proposto dal senatore Deriu.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non ho ben compreso se l'onorevole relatore, nel primo comma dell'articolo 1, propone di citare oltre le promozioni alla qualifica di segretario aggiunto anche quelle alla qualifica di segretario.

Infatti, non sapendo esattamente quando le presenti norme entreranno in vigore, ci potremmo trovare di fronte a funzionari che non siano più nella qualifica di segretario aggiunto perchè il tempo è trascorso.

D E R I U , *relatore*. L'intervento dell'onorevole Riccio muove da questa situazione di fatto: attualmente, per le promozioni a segretario aggiunto, devono trascorrere 4 anni, che il presente disegno di legge propone di ridurre a 2; per le promozioni a segretario devono invece passare 3 anni, ed il personale interessato ha chiesto che il provvedimento contenga due norme: la pri-

ma che preveda la riduzione di tempo da 4 a 2 anni per il passaggio a segretario aggiunto e la seconda che riduca da 3 anni ad 1 anno e mezzo il periodo di tempo che deve passare per arrivare alla qualifica di segretario.

Circa questa seconda richiesta io personalmente sarei alquanto perplesso perchè, se è vero che il disegno di legge non verrà approvato dalla Camera prima del prossimo mese di ottobre, è anche vero che avrà effetto retroattivo e, pertanto, ne beneficeranno tutti. Si tratta dunque di decidere se prevedere fin da oggi un'ulteriore riduzione del periodo di tempo da trascorrere nel ruolo di segretario aggiunto.

P R E S I D E N T E . Se estendiamo la riduzione del termine minimo anche ai segretari aggiunti, da questo potrebbe derivare un nuovo onere e, pertanto, la copertura finanziaria del provvedimento potrebbe rivelarsi insufficiente. Desidererei dal Sottosegretario assicurazioni al riguardo e lo pregherei anche di voler precisare in un emendamento la sua richiesta riguardante il grado di segretario.

R I C C I O , *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Assicuro formalmente l'onorevole Presidente e la Commissione che anche con l'emendamento che ora propongo il limite del finanziamento previsto non verrà superato.

L'emendamento è il seguente: all'articolo 1, invece di dire « Agli effetti delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto », proporrei di precisare: « Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario ».

Questa è dunque la mia proposta sulla quale tuttavia non insisterò se la Commissione non la vorrà accettare; desidero però precisare che, pur parlando di segretario aggiunto e di segretario, il vantaggio della riduzione del termine per le promozioni potrà ottenersi una sola volta.

D E R I U , *relatore*. Non sono d'accordo. Con quella formula, il vantaggio, a mio avviso, si avrebbe certamente due volte e non

una; vi è però da dire che la cifra di lire 2.800.000 riguarda solo il primo avanzamento in quanto la riduzione del termine da tre anni ad un anno e mezzo per il passaggio dalla qualifica di segretario aggiunto a quella di segretario avrà luogo negli anni a venire; pertanto, sotto questo aspetto, non vi è alcuna preoccupazione.

Il problema, onorevoli senatori, è un altro: si tratta di vedere se il Parlamento è d'accordo nel fare le leggi e poi, sistematicamente, modificarle. Bisogna dunque considerare una questione di opportunità: giusta la riduzione del termine da 4 a 2 anni, dobbiamo ora decidere se concedere a questo personale un'ulteriore riduzione per la permanenza nella qualifica di segretario aggiunto.

S P A T A R O . Inviterei il senatore Deriu ad aderire alla proposta di emendamento dell'onorevole Sottosegretario.

G E N C O . Il relatore, senatore Deriu, ha proposto che la decorrenza di questo provvedimento sia dal 1° gennaio 1965; poichè questo personale è stato immesso in ruolo in data 16 ottobre 1962, praticamente, al 1° gennaio, avrà prestato servizio per due anni e due mesi e mezzo; pertanto, l'attuale termine minimo di permanenza in ruolo è questo.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli effetti delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla metà.

A questo articolo il sottosegretario Riccio ha proposto un emendamento tendente a so-

stituire le parole « Agli effetti delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto », con le altre « Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Inoltre, il senatore Deriu ha proposto di aggiungere, alla fine dell'articolo 1, il seguente comma, che ho leggermente modificato in relazione all'emendamento testè approvato: « In ogni caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto non può essere anteriore al 1° gennaio 1965 ».

C R O L L A L A N Z A . Bisognerebbe chiarire se si intende che per tutti e due i gradi di segretario e di segretario aggiunto, per due volte, si può conseguire la riduzione del termine.

G I A N C A N E . Precedenti di questo genere esistono già in altre Amministrazioni, tra le quali, ad esempio, quella delle poste.

R I C C I O , Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il doppio beneficio si concederà solo a coloro che avranno partecipato al concorso citato nell'articolo 1 e ciò per provvedere alle lacune che oggi si lamentano in alcune qualifiche.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Deriu.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 2.800.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1179 dello stato

di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato De Pasquale: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1223) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato De Pasquale: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori dei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Istituto autonomo case popolari di Messina potrà scegliere per le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio comunale, anche altre aree di sua proprietà ovvero procedere all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

L'Istituto autonomo case popolari procederà, contemporaneamente, alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e dei ricoveri resi liberi.

Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate in altri ricoveri provvisori della città, fino alla completa eliminazione di essi.

L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 ».

D E R I U , relatore. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di sanare situazioni che, nel 1965, sembra impossibile che possano ancora esistere; si riferisce, infatti, ai danneggiati dei terremoti del 1908 e del 1915!

La legge 25 gennaio 1962, n. 25, prevedeva lo stanziamento di 4 miliardi per la costruzione di alloggi destinati ad accogliere le famiglie che ancora abitavano nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

Si dice che l'Istituto autonomo case popolari di Messina, adducendo il pretesto dell'impossibilità di sistemare, sia pure in via provvisoria, le persone che da tempo vivono in capannoni e in baracche, non abbia potuto provvedere alla costruzione, su quelle aree, di case popolari e, quindi, non abbia potuto utilizzare i 4 miliardi destinati a tale scopo.

Il disegno di legge in esame consente all'Istituto autonomo case popolari di Messina di reperire — se sarà necessario anche attraverso l'espropriazione — le aree su cui costruire gli alloggi popolari anche al di fuori di quelle indicate dalla legge 25 gennaio 1962, n. 25; cioè anche aree nude, dove non vi siano baracche e ricoveri provvisori. Prevede altresì la distruzione sistematica dei capannoni e delle baracche a mano a mano che gli abitanti vengono traslocati nei nuovi alloggi popolari.

In proposito mi è stato precisato al Ministero dei lavori pubblici che sono stati assegnati 500 miliardi all'Istituto autonomo case popolari di Messina, perchè possa cominciare a costruire i primi lotti di case popolari e trasferirvi le famiglie che attualmente sono allocate nelle baracche e nei ricoveri provvisori.

Con questo provvedimento, comunque, si elimina uno dei motivi — anzi sembrava che fosse l'unico motivo — che impediva allo Istituto autonomo case popolari di Messina di dare inizio alla costruzione degli alloggi popolari e di utilizzare i detti 4 miliardi.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare l'approvazione sollecitata di questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

R E S T A G N O . Sono perfettamente d'accordo con il relatore circa l'opportunità di approvare questo disegno di legge che risolve un grosso problema di circa mezzo secolo fa.

Tuttavia desidero far presente che mi sembra un metodo sbagliato quello di fare una leggina particolare per una determinata città, dal momento che esistono in atto casi analoghi a quello descritto nell'articolo unico di questo provvedimento.

Non presenterò emendamenti per evitare che il disegno di legge torni all'esame della Camera dei deputati e, quindi, ne venga ritardata l'approvazione. Sarà necessario, però, tornare su questo argomento con un provvedimento di carattere generale.

F E R R A R I G I A C O M O . Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge composto di un articolo unico, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte » (960)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte ».

Gli onorevoli senatori ricorderanno che, nella seduta del 19 maggio, la discussione su questo disegno di legge fu sospesa per consentire ai senatori che lo desiderassero di presentare gli annunciati emendamenti. Ne sono stati presentati oltre sessanta.

Tenuto conto della molteplicità degli emendamenti, nonché della complessità dell'argomento, ritengo che sia opportuno affidare l'esame preliminare degli articoli e degli emendamenti ad una sottocommissione, che riferirà alla Commissione.

A D A M O L I . Come i colleghi ricorderanno, sono stato io il primo a proporre di nominare un comitato ristretto, prima ancora che fossero presentati tutti questi emendamenti, perchè era facilmente prevedibile che i problemi collegati all'argomento in esame sarebbero stati numerosi.

Inoltre, noi chiedemmo che la discussione di questo disegno di legge non fosse limitata all'Ente portuale di Savona, ma fosse fatta in maniera più ampia, in modo da costituire una prima base per la sistemazione generale degli enti portuali italiani. In sostanza, noi dicemmo: mentre si sta compiendo uno sforzo per mettere a posto il porto di Savona, cerchiamo di dare alla discussione un'impostazione adeguata che ci consenta di valutare la posizione di tutti gli enti portuali italiani, esistenti e da istituire.

Gli emendamenti presentati dal mio Gruppo politico, naturalmente, rispondono a questa concezione. Siamo d'accordo, pertanto, per la nomina di un comitato ristretto che

presenti alla Commissione un testo il più possibile concordato.

P R E S I D E N T E . Possiamo allora procedere alla formazione di questa sottocommissione.

Il relatore, senatore Florena, dovrà senz'altro farne parte e, in previsione di un mio impedimento a presiedere questo comitato, sarà lui a dirigerne i lavori. Chiamo, inoltre, a far parte della sottocommissione i senatori Adamoli, Bernardi, Crollanza, Genco e Massobrio.

Poichè il Sottosegretario Riccio sarà assente nei prossimi giorni, se siete d'accordo, possiamo fissare la prima seduta della sottocommissione per mercoledì 7 luglio alle ore 17.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari